



COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO I CENTRO EST



PATTO di COLLABORAZIONE ORDINARIO

PER LA GESTIONE ED INTERVENTI DI CURA, MANUTENZIONE, E MANTENIMENTO DELLO STATO DECORO DELL' AREA VERDE CON MONUMENTO AI CADUTI SITA NEL QUARTIERE DI OREGINA-**"BELVEDERE GEROLAMO DA PASSANO"**
(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede del Municipio I Centro Est situata in via delle Fontane 2-16126 Genova, in esecuzione della D. D. n° 64 del 24 settembre 2020, che ha approvato il Patto di Collaborazione in oggetto:

tra

- Il Comune di Genova - Municipio I Centro Est, con sede legale in Genova 9, C. F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dal Dott. Marco Pasini, nella sua qualità di Direttore del Municipio, in virtù del Provvedimento del Sindaco N° 232 del 28.06.2018 ed ai sensi del Vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta;

e

- Il Sig. Vincenzo Pagliuolo, [REDACTED], in qualità di Rappresentante del Direttivo "ANPI OREGINA", di seguito denominato "Soggetto Proponente", con sede in Via Balestrazzi 46R-16135 Genova;

premessò

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani;
- che il Patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il Patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- che il Municipio I Centro Est promuove iniziative volte a salvaguardare ed a migliorare la qualità del verde pubblico, attraverso il coinvolgimento di privati cittadini, Associazioni di Volontariato, Enti, Soggetti Pubblici o Privati nella gestione manutentiva delle aree verdi di competenza municipale.

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto del Patto di Collaborazione

Il presente Patto di collaborazione disciplina una proposta di tipo ordinario ai sensi degli Artt. 7 e 8 del Regolamento vigente in materia. L'oggetto della proposta del Patto di Collaborazione riguarda la gestione, cura, manutenzione e mantenimento dello stato di decoro dell'Area Verde con Monumento ai Caduti sita nel quartiere di Oregina - “**Belvedere Gerolamo Da Passano**”, meglio definita nell'allegata planimetria (All.B-Stralcio Planimetrico).

Art. 2 – Obiettivi e Azioni

Il presente Patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio I Centro Est (d'ora in poi Municipio) ed il Soggetto Proponente.

Nello specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

- a) pulizia costante e regolare dell'Area Verde;
- b) mantenimento dello stato di decoro dell'area;
- d) vigilanza sulla corretta fruizione dei luoghi;
- e) segnalazione di atti vandalici e situazioni di pericolo anche potenziale.

Art. 3 – Modalità di collaborazione

Il Municipio I Centro Est ed il Soggetto Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità;
- in particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività.

Il Soggetto Proponente si impegna a:

- effettuare la regolare manutenzione dell'area verde secondo le indicazioni impartite dal Municipio, come meglio di seguito specificato, intendendosi, tali prestazioni, integrative e non sostitutive dell'attività del titolare della manutenzione:
 - a) pulizia generale dell'Area Verde, secondo necessità (raccolta foglie e materiali vari di rifiuto);
 - b) conferimento dei materiali di risulta e dei rifiuti ordinari negli appositi contenitori praticando, ove possibile, la raccolta differenziata (vetro, carta, plastica, lattine);
 - c) pulizia costante e sistematica dell'aiuola dalle erbacce e piante infestanti.

Il Soggetto Proponente si impegna, inoltre, a:

- svolgere le attività indicate al punto 2) e 3) del presente documento, nel rispetto dei principi del Regolamento sui Beni Comuni del Comune di Genova;
- svolgere le attività concordate con continuità fino allo scadere del presente Patto e secondo le indicazioni impartite dal Municipio;
- non intraprendere iniziative volte a modificare lo stato dei luoghi senza un preventivo accordo con gli Uffici Tecnici del Municipio;
- effettuare la vigilanza in maniera discreta, senza interventi verbali nei confronti di utenti che attuano comportamenti non consoni al decoro dei luoghi ed alla loro funzione o che possano ingenerare situazioni di pericolo o causare danni: il Soggetto Proponente dovrà limitarsi a segnalare immediatamente alla **Polizia Locale** od ai **Carabinieri** della Stazione più vicina, le situazioni rilevate;

- segnalare all'Ufficio Segnalazioni dell'Area Tecnica del Municipio, le situazioni di pericolo, anche potenziali, impianti tecnici, arredi e strutture ivi presenti:

tel. 010.5574563 – fax 010.5574564 – 010.5574614
e-mail-municipio1segnalazioni@comune.genova.it

Il Municipio si impegna a:

- garantire, attraverso il proprio personale, assistenza, sostegno e supporto tecnico alle iniziative poste in essere dal Soggetto Proponente;
- svolgere funzioni di coordinamento, presso gli Uffici interni e/o esterni all'Amministrazione Comunale, per interventi di supporto alle attività del Soggetto Proponente e favorire il perseguimento degli obiettivi di cui al presente Atto;
- garantire, attraverso un sistematico monitoraggio dell'area in oggetto, il rispetto degli accordi sottoscritti;
- fornire al Soggetto Proponente, in comodato d'uso e compatibilmente con le risorse disponibili, i materiali di consumo e le attrezzature manuali necessari per l'esecuzione degli interventi di manutenzione concordati, precisando che tali attrezzature saranno consegnate in quantità ritenuta congrua per il numero delle persone impiegate e dovranno essere adeguatamente custodite e riconsegnate alla decadenza del presente Atto;
- consegnare al Soggetto Proponente, un equipaggiamento da indossare durante lo svolgimento delle attività, composto da guanti in pelle e gilet alta-visibilità e multi tasche con logo e scritta identificativi del Comune di Genova e Municipio;
- garantire a tutti coloro che svolgono le attività previste dal presente accordo, la copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile del Comune di Genova sia nei confronti dei Cittadini Attivi che di terzi;

Art. 4 – Responsabilità

Il Soggetto Proponente:

- si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente Patto di Collaborazione e di vigilare affinché sia garantito il rispetto di quanto in esso concordato;
- per l'attuazione delle attività, di cui al punto 2) e 3), si impegna ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs.n° 81/ 9 aprile 2008 e successive modifiche, facendole osservare ai cittadini attivi coinvolti nella realizzazione delle attività.
- ai fini della copertura assicurativa, si impegna a consegnare al Municipio l'elenco nominativo delle persone impegnate nell'attività di volontariato ed a comunicare ogni ulteriore variazione dello stesso, in maniera tempestiva e per iscritto, agli Uffici Tecnici del Municipio;

Art. 5 – Trasparenza, Misurazione e Valutazione

Il Municipio:

- si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica;
- garantisce ai Soggetti Proponenti la facoltà di diffondere pubblicamente la propria attività con i mezzi di comunicazione che riterrà più idonei;
- si impegna a pubblicare il presente Patto di Collaborazione sulla piattaforma del Comune di Genova dedicata all'Amministrazione condivisa.

Art. 6 – Controversie

- La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente.
- Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di cui all'Art: 20 del Regolamento.

Art.7 – Durata, Sospensione e Revoca

- Il presente Patto di Collaborazione ha la durata di anni **1 (uno)** dalla data della sottoscrizione.
Qualora non intervengano disdette da una delle due parti, il Patto si intende prorogato di anno in anno senza ulteriori provvedimenti fatta salva una preventiva verifica da parte degli Uffici Tecnici del Municipio rispetto a quanto concordato;
- E' onere del Soggetto Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto;
- Il Comune di Genova e/o il Municipio I Centro Est, per sopraggiunti motivi di interesse generale, possono disporre la revoca del presente Patto;
- Il Municipio I Centro Est, si riserva di interrompere il presente Patto di Collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative, con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

Art. 8 – Modifiche al Patto di Collaborazione

- Ogni eventuale modifica al presente Patto dovrà essere espressamente concordata tra le parti contraenti;
- Qualunque intervento di modifica in ordine agli impianti, arredi e manufatti dovrà essere, sempre, preventivamente concordato con gli Uffici Tecnici del Municipio;
- Qualunque intervento di modifica allo stato attuale dell'area in oggetto, non espressamente autorizzato dagli Uffici Tecnici del Municipio, dovrà essere rimosso secondo i tempi e le modalità indicate dagli Uffici competenti del Municipio, ed ogni onere per il ripristino dello stato dell'arte al momento della sottoscrizione del presente Patto, sarà addebitato al Soggetto Proponente.

Art. 9 – Rapporti Economici

- Il presente Patto, stipulato tra il Municipio ed il Soggetto Proponente, regola interventi di cittadinanza attiva, restando il Municipio del tutto estraneo ad ogni rapporto individuale di lavoro o di prestazione d'opera;
- Il rapporto tra le parti è a titolo gratuito, nessun corrispettivo è dovuto da parte del Comune/Municipio a favore del Soggetto Proponente per le attività svolte.

Art. 10 – Norma finale

- Per quanto non espressamente convenuto nel presente Patto, vale quanto disposto dal “Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni urbani”;
- Il presente Patto è redatto in duplice copia, completa degli Allegati (A-B), e conservato da ciascuno dei firmatari;
- Gli Allegati, che costituiscono parte integrante del presente Patto, sono:
 - 1) All. A – Richiesta del Patto di Collaborazione Ordinario
 - 2) All. B - Stralcio Planimetrico dell'area, oggetto del presente Patto

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova.....

30 settembre
2020

Per il Comune di Genova – Il Direttore del Municipio I Centro Est
Dott. **Marco Pasini**



Per “ANPI OREGINA” - Il Soggetto Proponente
Sig. **Vincenzo Pagliuolo**





STRALCIO PLANIMETRICO - ALLEGATO B

PATTO DI COLLABORAZIONE

AREA VERDE CON MONUMENTO AI CADUTI - "BELVEDERE G. DA PASSANO"

